



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAGAGNA**  
**SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO**  
**DEI COMUNI DI FAGAGNA E SAN VITO DI FAGAGNA**

Via del Castello 1 – 33034 Fagagna (UD) – Tel 0432/800258 – [www.icfagagna.edu.it](http://www.icfagagna.edu.it)  
E-mail: [UDIC818009@istruzione.it](mailto:UDIC818009@istruzione.it) – Pec: [UDIC818009@pec.istruzione.it](mailto:UDIC818009@pec.istruzione.it)  
Cod. Fisc. 94070960300 – Cod. Min. UDIC818009 – Cod. Univ. UF26R5



## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone ed è da applicarsi a tutto il tempo scuola ivi compresi la ricreazione, il tempo dedicato alla consumazione dei pasti, le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

### **Art. 1 - Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento, con riferimento allo 'Statuto delle studentesse e degli studenti' emanato con il D.P.R. del 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni (D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 e D.P.R. n.134 dell' 08 agosto 2025), prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71 e delle successive modifiche apportate dalla legge 17 maggio 2024 n. 70, nonché delle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" emanate dal MIUR nel mese di ottobre 2017 e nel mese di gennaio del 2021; tiene inoltre conto della Nota n.5274 dell' 11 luglio 2024.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe o dal Team Docenti, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica o di attività alternative alla religione cattolica, a seconda degli insegnamenti di cui lo studente si avvale; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.
8. Il presente Regolamento, anche ove non specificamente precisato, si applica anche alle situazioni e alle relazioni sviluppate con strumenti informatici e telematici, e in particolare all'utilizzo delle piattaforme informatiche scelte dall'Istituto per le attività di didattica digitale.

## **Art. 2 – Doveri degli studenti**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolarmente commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto o impartite dal Dirigente Scolastico o dai docenti a mezzo scritto od orale.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, oggetti non ordinariamente inerenti all'attività didattica. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana.
8. Durante il tempo scuola è vietato agli studenti l'uso del telefono cellulare nonché dei dispositivi ad esso assimilabili come ad esempio lo *smartwatch*, salvo i casi in cui tali dispositivi siano previsti dal Piano educativo individualizzato o dal Piano

didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ovvero per documentate ed oggettive condizioni personali.

9. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei *social network* di qualsiasi natura.
10. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

### Art. 3 – Codice disciplinare

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente, quali:
  - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
  - b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei compiti assegnati;
  - c) presentarsi alle lezioni con un abbigliamento non consono al contesto scolastico;
  - d) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
  - e) consumare cibi e bevande durante le lezioni senza il permesso dell'insegnante;
  - f) alzarsi dal banco, muoversi nell'aula o allontanarsi senza il permesso dell'insegnante;
  - g) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, correre durante gli intervalli delle lezioni, ecc. sporcare o lasciare in disordine le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
  - h) provocare lievi contusioni o ferite ai soggetti di cui all'art. 2, (o a qualunque terzo durante l'orario scolastico), a causa di disattenzione o negligenza, ove sia da escludersi l'elemento del dolo o dell'intenzionalità;
  - i) mettere in atto atteggiamenti scorretti nelle attività scolastiche, quali il

*cheating*, il mascheramento o sostituzione della propria identità;

- j) ove non costituisca infrazione di grado superiore, disattendere a disposizioni organizzative dettate dai regolamenti d'Istituto o impartite dal Dirigente Scolastico o dai docenti a mezzo scritto od orale.

**2. Sono infrazioni di grado intermedio:**

- a) la reiterazione delle condotte descritte al comma 1 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la seconda infrazione contestata e sanzionata;
- b) frequentare irregolarmente le lezioni;
- c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o a qualunque terzo durante l'orario scolastico).

**3. Sono infrazioni gravi:**

- a) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la seconda infrazione contestata e sanzionata;
- b) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo ad esso assimilabile che consenta comunicazioni con l'esterno o idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- c) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- d) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o di qualunque terzo durante l'orario scolastico) per dolo o grave negligenza;
- e) utilizzo ripetuto di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento ( o di qualunque terzo in orario scolastico), in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici;
- f) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo indirizzato a persone diversamente abili o comunque vulnerabili o al fine di perseguire finalità discriminatorie o razziste nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici;
- g) pubblicazione di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o di qualunque terzo in orario scolastico);
- h) invio ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o a qualunque terzo in orario scolastico) di messaggi a contenuto sessuale, anche mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile;
- i) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti

indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o di qualunque terzo in orario scolastico);

- j) compiere atti di violenza, di ricatto o diffamazione nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- k) inosservanza di importanti disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, ecc.);
- l) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o di qualunque terzo in orario scolastico);
- m) fumare sigarette tradizionali e/o sigarette elettroniche e/o spacciarle nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- n) fare uso di e/o spacciare sostanze alcoliche all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- o) portare a scuola e/o diffondere materiale a contenuto sessuale o pericoloso per l'incolumità o la salute delle persone.

4. Sono **infrazioni gravissime**:

- a) la reiterazione delle condotte descritte al comma 3 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la seconda infrazione contestata e sanzionata;
- b) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- c) sottrarre beni o materiali di proprietà dell'Istituto o in danno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2 del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- d) compiere gravi atti di vandalismo su cose;
- e) compiere gravi atti di violenza, di ricatto o diffamazione nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- f) compiere atti che mettono in grave pericolo l'incolumità o che effettivamente siano causa di gravi lesioni a persone;
- g) molestie sessuali, estorsioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati anche in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento (o di qualunque terzo in orario scolastico).

**Art. 4 – Violazioni e sanzioni**

1. Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni del responsabile, le

rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe elettronico tramite una funzione che preveda l'estensione della comunicazione alle famiglie.

La violazione di cui alla lettera h) dell'art. 3, comma 1 prevede anche il ripristino, a cura dello studente, dello stato originario delle cose.

Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.

2. Le infrazioni di grado intermedio previste nell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, di un suo collaboratore o delegato o del fiduciario di plesso, comunicata alla famiglia anche attraverso il Registro di Classe elettronico.
3. Le infrazioni gravi previste nell'art. 3, comma 3, sono sanzionate con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 1, commi 5 e 6 del presente regolamento. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio di classe o dal Team docenti. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso strutture ospitanti convenzionate individuate dall'Ufficio Scolastico Regionale. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti convenzionate, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario

scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

La violazione di cui alla lettera m) dell'art. 3, comma 3 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

4. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3, comma 4, sono sanzionate con l'allontanamento dalla comunità scolastica da un minimo di quindici giorni fino al termine delle lezioni, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 1, commi 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9-bis del D.P.R. n. 249 del 1998 modificati rispettivamente dal D.P.R. 134/2025 e dal D.P.R. 235/2007, cioè quando le fattispecie siano connotate da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Gli studenti che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare fra quelle previste ai commi 2,3 e 4 del presente articolo non potranno partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi d'istruzione.

## **Art. 5 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività nella reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni di grado intermedio di cui all'art.3, comma 2, punibili con ammonimento scritto del Dirigente, di un suo collaboratore o delegato o del fiduciario di plesso, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente

Scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, anche attraverso il Registro di Classe elettronico, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente Scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata ai genitori o tutori dello studente. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica o fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o tutore o, in casi particolari, dalla persona delegata dall'autorità competente.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico e di almeno un docente (di norma il coordinatore di classe e/o il docente che ha rilevato l'infrazione). Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore o tutore o, in casi particolari, dalla persona delegata dall'autorità competente. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di uno dei docenti presenti, delegato dal Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 6 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale**

1. L'Organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni di materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 4,

commi 3 e 4, del presente regolamento.

3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e dev'essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

**Art. 7** L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

**Art. 8** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**Art. 9** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

**Art. 10** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**Art. 11** In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso d'iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro Istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

## **Art. 12 – Impugnazione**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data del provvedimento. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti e, sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato, entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

**Art. 13** L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Collegio Docenti, che designa anche un membro supplente;
- due genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i propri membri; il Consiglio d'Istituto designa anche un membro supplente con le stesse modalità.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

**Art. 14** L'Organo di Garanzia dura in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.

**Art. 15** L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**Art. 16** Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 17** Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato dal Consiglio d'Istituto in data 02/09/2020 ed è reso disponibile sul sito d'Istituto: della pubblicazione viene data informazione alle famiglie e agli studenti.

*Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 2025*